

La trattenuta non si applica al ricovero e al post-ricovero

(18.05.2010)

La trattenuta prevista dal decreto Brunetta in caso di malattia non si applica nei casi di ricovero e di convalescenza post-ricovero.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con Parere Uppa n. 53/08 del 16/11/2009 avente per oggetto: "Trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero - applicazione dell'art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008" ha chiarito che in caso di ricovero e convalescenza post-ricovero :

"è fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore".

Tale enunciato è stato interpretato dall'Ufficio scolastico provinciale di Trapani con Nota del 18/05/2009, prot. 9200, nel senso che tale parere:

"nei casi di ricovero ospedaliero e di convalescenza post-ricovero, sia applicabile anche al personale del Comparto Scuola. In effetti l'art. 71 della legge n. 133 del 6.8.2008 al 1° comma fa comunque salvo, per determinate fattispecie, il trattamento economico più favorevole previsto dai contratti collettivi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 53/2008 ha fornito indicazioni in merito, esprimendo l'avviso che il regime previsto per il periodo di ricovero debba comprendere anche il successivo periodo di convalescenza, se previsto dal contratto di comparto".